



COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040

PROVINCIA DI PAVIA

C.F. 84000470181

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23 Reg. Delib.

OGGETTO: Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di settembre alle ore 10:30, nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, in seduta pubblica, sessione STRAORDINARIA in prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Fasani Paolo	X	
2	Santoro Osvaldo Domenico		X
3	Rovati Ernesto	X	
4	Quintiero Francesco	X	
5	Volpin Olga	X	
6	Milanesi Silvana	X	
7	Borrè Valeria	X	
8	Romanini Davide		X
9	Scappini Diego	X	
10	Araldi Mario		X
11	Monti Andrea	X	
12	Maggi Massimo	X	
13	Labita Franco		X
	Totale n.	9	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa VERCESI Elena

Il Signor Fasani rag. Paolo, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, precisando che:
 - a) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle precitate categorie catastali;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze individuate dall'art. 13, comma 2, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e ss.mm.ii., stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm.ii., ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli

anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i predetti figli non può essere superiore ad euro 400,00;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo dell'Imposta municipale propria calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.; e che ai comuni è preclusa la possibilità di modificare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.06.2012 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2012;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.07.2012 è stato approvato il bilancio di previsione 2012;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'IMU;

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni **non** si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

RICORDATO che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012, prevede che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 169, del Decreto Legislativo n. 269/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, sulla base della stima del gettito IMU operata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2 del citato D.L. n. 201/2011 ed adottando le seguenti aliquote:

- a) aliquota ordinaria pari allo 0,80 per cento per tutti gli immobili diversi da quelli elencati ai punti successivi;
- b) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al richiamato art. 13, comma 2, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle precitate categorie catastali;

- c) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la Circolare n. 3/DF – Prot. n. 9485/2012 del 18 Maggio 2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Interviene il Sindaco per sottolineare che l'aumento dell'aliquota ordinaria dello 0,76 allo 0,80 per cento è motivata sia da ragioni tecnico – finanziarie che politico – amministrative; in particolare il gettito stimato nel bilancio di previsione, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia, risulta essere superiore alla proiezione di incasso totale al 31.12.2012, stimato sulla base degli accertamenti effettuati dalla ragioneria a seguito del pagamento della rata di acconto del mese di Giugno. Inoltre il Comune di Campospinoso che dal 2000 ha costituito con il Comune di Albaredo Arnaboldi l'Unione Campospinoso Albaredo, a fronte degli aumenti delle aliquote IMU deliberate dal Comune di Albaredo Arnaboldi dovuti ad ingenti tagli dei trasferimenti statali, per un senso di collaborazione e di sussidiarietà con il predetto Comune, propone di aumentare, seppur dello 0,04 l'aliquota ordinaria.

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Struttura 1, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 9
CONSIGLIERI votanti	n. 9
CONSIGLIERI astenuti	n. 0
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	n. 0

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria:

- a) aliquota ordinaria pari allo 0,80 per cento per tutti gli immobili diversi da quelli elencati ai punti successivi;
- b) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al richiamato art. 13, comma 2, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle precitate categorie catastali;
- c) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e ss.mm.ii.

2) **DI STABILIRE** che:

- a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- b) per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i predetti figli non può essere superiore ad euro 400,00;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii..
- 5) **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed al bilancio pluriennale del triennio 2012/2014.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

CONSIGLIERI presenti	n. 9
CONSIGLIERI votanti	n. 9
CONSIGLIERI astenuti	n. 0
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Fatto, letto e sottoscritto:

IL SINDACO
Fasani rag. Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Vercesi Elena





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Li, 10.6 OTT. 2012

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Magrotti Luigi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17 OTT. 2012 :

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Campospinoso, li 20 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vercesi Dr.ssa Elena



COMUNE DI CAMPOSPINOSO
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, li 24.09.2012

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1

Lanati rag. Elisabetta

